Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 778.

Modificazioni del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 44;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio speciale, effettuato dalle casse di risparmio postali per conto di province, comuni, istituti di beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, previsto nel regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è soppresso e pertanto sono abrogati gli articoli 205 e 206 del medesimo regolamento.

Art. 2.

Tra l'art. 152 e l'art. 153 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 152-*bis* — Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendano valersi delle casse di risparmio postali per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio postale, l'emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi:

a) somme costituenti rendite o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilità degli amministratori;

b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio.

I libretti emessi per il deposito delle somme di cui alla lettera *b*) del precedente comma, sono sottoposti al vincolo per « collocamento di capitali ».

Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate dal visto di approvazione della competente autorità tutoria ».

Art. 3.

Tra l'art. 163 e l'art. 164 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 163-*bis* — I rimborsi, a saldo o in conto, del capitale risultante sui libretti di cui al secondo comma dell'articolo 152-*bis* sono subordinati all'autorizzazione della competente autorità tutoria ».

Art. 4.

L'art. 143 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici postali che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono anche effettuare, se espressamente autorizzati dalla competente direzione provinciale, il servizio dei libretti al portatore e quello dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati.

L'amministrazione centrale ha facoltà di stabilire modalità per l'applicazione di quanto previsto nel comma precedente ».

Art. 5.

L'art. 144 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« I libretti nominativi sono di due tipi: libretti ordinari, emessi a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio della Repubblica, e libretti speciali, emessi a favore di italiani residenti all'estero. I libretti al portatore sono di un solo tipo.

I libretti nominativi ordinari e quelli al portatore contengono un certo numero di cedole, le quali sono di due specie, a seconda che occorrano per eseguire rimborsi nell'ufficio di emissione del libretto o in altro ufficio. I libretti nominativi speciali non sono provvisti di cedole.

La forma e le caratteristiche dei libretti sono determinate con decreto ministeriale.

Appositi fascicoli vengono adoperati per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati.

I depositi giudiziari vengono effettuati su appositi libretti infruttiferi.

Tutti i libretti o fascicoli sono distinti con un numero progressivo, seguito da un numero frazionario ».

Art. 6.

L'art. 146 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono, su apposito registro, una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto.

Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario.

Anche l'amministrazione centrale tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto, sulla quale registra le singole operazioni di deposito o di rimborso che le vengono partecipate dagli uffici ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 204 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti sui fascicoli di cui al quarto comma dell'art. 144, e sono partecipati all'amministrazione centrale con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel primo comma dell'art. 197 ».

Art. 8.

I crediti degli speciali fascicoli per depositi a favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno trasferiti, mediante rinnovazione, su libretti nominativi ordinari.

Art. 9.

L'art. 189 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, provinciali o comunali o di altri enti, escluse le opere pie, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'amministrazione o allo ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata.

I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma precedente sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorità tutorie.

Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante ».

Art. 10.

Il quarto comma dell'art. 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, numero 775, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — REALE — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio finanziario 1966-67.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1966, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1966-67;

Visti i propri decreti 30 settembre 1966, 23 novembre 1966, 1° febbraio 1967, 1° marzo 1967 e 3 giugno 1967, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione e relative appendici per l'esercizio 1966-67;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1966-67;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1966-67, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: BOSCO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1966-67					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
				Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscorre		Rimaste da riscuotere	Totale	
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68			Versate	Rimaste da versare			
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r − m	= s − n	= t − o	= r+s+t−p	= i − e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 5.835.000.000	—	5.881.361.706	—	5.881.361.706	+ 46.361.706
			Parte I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	8.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	8.000.000.000	—
—	1 bis	3	Contributo annuo a carico dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei minorati civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, art. 12)	(b) 450.000.000	—	—	450.000.000	450.000.000	—
2	2	5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 72, della legge 25 luglio 1952, n. 949	300.000.000	121.614.910	—	76.692.720	198.307.630	−101.692.370
3	3	6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	500.000.000	360.484.036	—	467.545.860	828.029.926	+328.029.926
			Totale delle entrate ordinarie	9.250.000.000	4.482.098.976	—	4.994.238.580	9.476.337.556	+226.337.556
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
4	4	7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	(c) 5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	5.000.000.000	—
5	5	8	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 949, n. 264)	19.000.000.000	19.000.000.000	—	—	19.000.000.000	—
6	6	9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(d) 51.000.000	54.479.500	—	—	54.479.500	+ 3.479.500
7	7	2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (legge 19 gennaio 1963, n. 15, artt. 14 e 15)	(e) 85.000.000	—	—	85.000.000	85.000.000	—
			A riportare . . .	24.136.000.000	19.054.479.500	—	5.085.000.000	24.139.479.500	+ 3.479.500

(*a*) Di cui lire 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 settembre 1966.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 1° febbraio 1967.
(*c*) Assegnate lire 2.000.000.000 con decreto ministeriale 23 novembre 1966 e lire 3.000.000.000 con decreto ministeriale 1° marzo 1967.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.
(*e*) Al netto di lire 15.000.000 defalcate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *A*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1967	
Al 1° luglio 1966 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1965-1966	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *i* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
= *p* ± *q*	= *r* — *f*	= *s* — *g*	= *t* — *h*	= *r* + *s* + *t* — *i*	= *p* — *i*	= *f* + *m*	= *g* + *n*	= *h* + *o*
l	m	n	o	p	q	r	s	t
8.621.509.788	8.621 509.788	—	—	8.621.509.788	—	8.621.509.788	5.881.361.703	—
—	—	—	—	—	—	4.000.000.000	—	4 000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	450.000.000
147.574.910	147.574.910	—	—	147.574.910	—	269.189.820	—	76.692.720
447.915.000	447.915.242	—	—	447.915.242	+ 242	808.399.308	—	467.545.860
595.489.910	595.490.152	—	—	595.490.152	+ 242	5.077.589.128	—	4.994.238.580
—	—	—	—	—	—	—	—	5.000.000.000
—	—	—	—	—	—	19.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	54.479.500	—	—
85.000.000	85.000.000	—	—	85.000.000	—	85.000.000	—	85.000.000
85.000.000	85.000.000	—	—	85.000.000	—	19.139.479.500	—	5.085.000.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1966-67					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68	DENOMINAZIONE	Previste	versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate = s — i
			Rapporti fra le colonne	= i ± k	= r — m	= s — n	= t — o	=r+s+t—p	= s — e
a	b	c	d	e	f	g	h		k
			Riporto . . .	24.136.000.000	19.051.479.500	—	5.085.000.000	24.139.479.500	+ 3.479.500
8	8	10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539)	1.000.000	316.370	—	—	316.370	— 683.630
9	9	11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000	3.730.479.324	—	—	3.730.479.324	+1.230.479.324
10	10	12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (articolo 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	1.011.000.000	1.370.707.607	—	—	1.370.707.607	+ 329.707.607
11	11	13	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi e residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(g) 25.000.000	35.675.300	—	—	35.675.300	+ 10.675.300
12	12	14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori	2.400.000.000	—	—	2.400.000.000	2.400.000.000	—
13	13	15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	34.000.000	—	—	—	—	— 34.000.000
			Totale delle entrate straordinarie . . .	30.137.000.000	24.191.658.101	—	7.485.000.000	31.676.658.101	+1.539.658.101
			Totale generale della « Entrata » . . .	45.222.000.000	28.673.757.077	5.881.361.706	12.479.238.580	47.034.357.363	+1.812.357.363

(f) Di cui lire 41.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 3 giugno 1967.
(g) Di cui lire 15.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 3 giugno 1967.

Roma, addì 10 aprile 1968

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1966	
Al 1° luglio 1966 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1965 e 1966	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *t*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
= *p* ± *q*	= *r* — *f*	= *s* — *g*	= *t* — *h*	= *r* + *s* + *t* — *i*	= *p* — *l*	= *i* + *m*	= *g* + *n*	= *h* + *o*
l	m	n	o	p	q	r	s	t
85.000.000	85.000.000	—	—	85.000.000	—	19.139.479.500	—	5.085.000.000
—	—	—	—	—	—	316.370	—	—
—	—	—	—	—	—	3.730.479.324	—	—
—	—	—	—	—	—	1.370.707.607	—	—
—	—	—	—	—	—	35.675.300	—	—
341.947.085	341.605.140	—	—	341.605.140	— 341.945	341.605.140	—	2.400.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
426.947.085	426.605.140	—	—	426.605.140	— 341.945	24.618.263.241	—	7.485.000.000
9.643.946.783	9.643.605.080	—	—	9.643.605.080	— 341.703	38.317.362.157	5.881.361.706	12.479.238.580

Il Ministro: BOSCO

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
				Rapporti fra le colonne	= h ± i	= p — l	= q — m	= p + q — n
a	b	c	d		e	f	g	h
			Parte II. — SPESE					
			TITOLO I. — *Spese ordinarie*					
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori		(*a*) 2.040.000.000	1.965.475.716	73.504.750	2.038.980.466
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		8.300.000.000	1.620.489.080	2.648.856.835	4.269.345.915
3	3	3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*) . .		(*b*) 19.460.000.000	18.571.924.776	487.785.933	19.059.710.709
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione		(*c*) 10.000.000	4.465.725	4.407.051	8.872.776
—	5	5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14, della legge 19 gennaio 1963, n. 15)		(*d*) 85.000.000	79.160.000	—	79.160.000
5	6	6	Quota parte del contributo annuo a carico dello Stato prevista dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		3.000.000.000	—	3.000.000.000	3.000.000.000
—	6 bis	7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei minorati civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, artt. 3 e 12)		(*e*) 450.000.000	—	450.000.000	450.000.000
6	7	10	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .		80.000.000	7.897.636	3.513.173	11.410.809
			Totale delle spese ordinarie . . .		33.425.000.000	22.249.412.933	6.668.067.742	28.917.480.675
			TITOLO II. — *Spese straordinarie*					
7	8	11	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(*f*) 6.700.000.000	—	6.700.000.000	6.700.000.000
8	9	12	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »		(*g*) 97.000.000	47.640 191	18.828.165	66.468.356
			A riportare . . .		6.797.000.000	47.640.191	6.718.828.165	6.766.468.356

(*a*) Di cui lire 140.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.
(*b*) Di cui lire 1.300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 settembre 1966. Al netto di lire 40.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*c*) Al netto di lire 40.000.000 defalcate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.
(*d*) Al netto di lire 15.000.000 defalcate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.
(*e*) Assegnate con decreto ministeriale 1° febbraio 1967.
(*f*) Al netto di lire 300.000.000 defalcate con decreto ministeriale 30 settembre 1966.
(*g*) Di cui lire 47.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 giugno 1967.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *B*

Parte II - *SPESA*

1966-67	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $s - h$	Al 1° luglio 1966 colonna q del conto consuntivo 1965-1966	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1967
$= h - s$ i	$= n \pm o$ k	$= p - f$ l	$= q - g$ m	$= p + q - h$ n	$= n - k$ o	$= f + l$ p	$= g + m$ q
— 1.019.534	164.476.786	74.159.000	90.317.786	164.476.786	—	2.039.634.716	163.822.536
— 4.030.654.085	3.450.159.219	2.222.679.463	1.227.479.756	3.450.159.219	—	3.843.168.543	3.876.336.591
— 400.289.291	2.490.407.365	513.519.104	1.976.888.261	2.490.407.365	—	19.085.443.880	2.464.674.194
— 1.127.224	16.792.880	16.792.000	—	16.792.000	— 880	21.257.725	4.407.051
— 5.840.000	—	—	—	—	—	79.160.000	—
—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	450.000.000
— 68.589.191	26.707.492	19.903.746	6.543.746	26.447.492	— 260.000	27.801.382	10.056.919
— 4.507.519.325	6.148.543.742	2.847.053.513	3.301.229.549	6.148.282.862	— 260.880	25.096.466.246	9.969.247.291
—	6.970.000.000	6.000.000.000	970.000.000	6.970.000.000	—	6.000.000.000	7.670.000.000
— 30.531.614	3.985.279	3.985.279	—	3.985.279	—	51.625.470	18.828.165
— 30.531.614	6.973.985.279	6.003.985.279	970.000.000	6.973.985.279	—	6.051.625.470	7.688.828.165

3 giugno 1967.

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
				Rapporti fra le colonne	= h ± i	= p — l	= q — m	= p + q — n
a	b	c	d		e	f	g	h
			Riporto . . .		6.797.000.000	47.640.191	6.718.828.165	6.763.468.356
—	9 bis	13	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art 59, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976		(*h*) 5.000.000.000	3.784.883.760	1.215.116.240	5.000.000.000
			Totale delle spese straordinarie . . .		11.797.000.000	3.832.523.951	7.933.944.405	11.766.468.356
			Totale delle spese . . .		45.222.000.000	26.081.936.884	14.602.012.147	40.683.949.031
9	10	14	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		*per memoria*	—	6.350.408.332	6.350.408.332
			Totale generale della « Spesa » . . .		45.222.000.000	26.081.935.884	20.952.420.479	47.034.357.363

(*h*) Lire 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 23 novembre 1966 e lire 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° marzo 1967.
(1) Di cui lire 6.350.327.509 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1966-67, accertato al 30 giugno 1967.

Roma, addì 10 aprile 1968

Segue PROSPETTO *B*

1966-67	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e — h*	Al 1° luglio 1966 colonna *g* del conto consuntivo 1965-1966	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k — n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1967
= *h* — *e* i	= *n* ∓ *o* k	= *p* — *f* l	= *q* — *g* m	= *p* + *q* — *h* n	= *n* — *k* o	= *f* + *l* p	= *g* + *m* q
— 30.531.644	6.973.985.279	6.003.985.279	970.000.000	6.973.985.279	—	6.051.625.470	7.688.828.165
—	—	—	—	—	—	3.784.883.760	1.215.116.240
— 30.531.644	6.973.985.279	6.003.985.279	970.000.000	6.973.985.279	—	9.836.509.230	8.903.944.405
— 4.538.050.969	13.122.529.021	8.851.038.592	4.271.229.549	13.122.268.141	— 260.880	34.932.975.476	18.873.241.696
+ 6.350.408.332	14.502.871.494	8.621.509.788	5.881.280.883	14.502.790.671	— 80.823	8.621.509.788	(1) 12.231.689.215
+ 1.812.357.363	27.625.400.515	17.472.548.380	10.152.510.432	27.625.058.812	— 341.703	43.554.485.264	31.104.930.911

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

Numero del 1965-66 (a)	Numero del 1966-67 (b)	Numero del 1967-68 (c)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (d)	Previste = i ∓ k (e)	Accertate — Riscosse — Versate = r — m (f)	Accertate — Riscosse — Rimaste da versare = s — n (g)	Accertate — Rimaste da riscuotere = t — o (h)	Accertate — Totale = f + g + h = r+s+t—p (i)	Maggiori o minori entrate e — i = i — e (k)
			Presunto avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	1.350.000.000	—	1.353.012.059	—	1.353.012.059	+ 3.012.059
			Parte I. — ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	3.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fando per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(b) 6.700.000.000	—	—	6.700.000.000	6.700.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico . .	90.000.000	106.585.191	—	66.195.382	172.780.573	+ 82.780.573
4	4	4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (articolo 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*		—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	20.000.000	44.385.904	—	—	44.385.904	+ 24.385.904
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.000.000.000	1.108.744.710	—	—	1.108.744.710	+108.744.710
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	92.994	—	—	92.994	+ 92.994
			Totale delle entrate . . .	10.810.000.000	1.259.808.799	—	9.766.195.382	11.026.004.181	+216.004.181
			Totale generale della « Entrata » . . .	12.160.000.000	1.259.808.799	1.353.012.059	9.766.195.382	12.379.016.240	+219.016.240

(*a*) Di cui lire 335.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 settembre 1966.
(*b*) Al netto di lire 300.000.000 defalcate con decreto ministeriale 30 settembre 1966.

Roma, addì 10 aprile 1968

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1967	
Al 1° luglio 1966 Colonne s e t del conto consuntivo 1965-1966	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p	Versamenti (competenza o residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
= p ± q	= r — f	= s — g	= t — h	= r + s + t — i	= p — l	= f + m	= g + n	= h + o
l	m	n	o	p	q	r	s	t
1.086.122.971	1.086.122.971	—	—	1.086.122.971	—	1.086.122.971	1.353.012.059	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
6.970.000.000	6.000.000.000	—	970.000.000	6.970.000.000	—	6.000.000.000	—	7.670.000.000
75.455.000	75.455.011	—	—	75.455.011	+ 11	182.040.202	—	66.195.382
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	44.385.904	—	—
—	—	—	—	—	—	1.108.744.710	—	—
—	—	—	—	—	—	92.994	—	—
7.045.455.000	6.075.455.011	—	970.000.000	7.045.455.011	+ 11	7.335.263.810	—	10.736.195.382
8.131.577.971	7.161.577.982	—	970.000.000	8.131.577.982	+ 11	8.421.386.781	1.353.012.053	10.736.195.382

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale

CAPITOLI – Numero del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO – Somme – Previste	Accertate – Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g
a	b	c	d – Rapporti fra le colonne	= h ± i e	= p — l f	= q — m g	= p + q — n h
			Parte II. — SPESE				
1	1	1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	(a) 5.235.000.000	5.215.182.266	—	5.215.182.266
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	900.000.000	—	899.481.790	899.481.790
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	500.000.000	434.942.910	480.000	435.422.910
4	4	4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	5.500.000.000	23.457.420	5.476.542.580	5.500.000.000
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	25.000.000	2.258.310	—	2.258.310
			Totale delle spese . . .	12.160.000.000	5.675.840.906	6.376.504.370	12.052.345.276
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*	—	326.670.964	326.670.964
			Totale generale della « Spesa » . . .	12.160.000.000	5.675.840.906	6.703.175.334	12.379.016.240

(a) Di cui lire 35.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 settembre 1966.
(1) Di cui lire 358.689.514 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1966-67, accertato al 30 giugno 1967.

Roma, addì 10 aprile 1968

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

dei lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *D*

Parte II - *SPESA*

1966-67	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e* — *h*	Al 1° luglio 1966 Colonna *q* del conto consuntivo 1965-1966	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k* — *n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1967
= *h* — *e* i	= *n* ± *o* k	= *p* — *f*	= *q* — *g* m	= *p* + *q* — *h* n	= *n* — *k* o	= *f* + p	= *g* + *m* q
— 19.817.734	—	—	—	—	—	5.215.182.266	—
— 518.210	387.928.639	355.910.100	—	355.910.000	— 32.018.539	355.910.100	899.481.790
— 64.577.090	1.012.000	1.012.000	—	1.012.000	—	435.954.910	480.000
—	6.442.123.966	2.056 210.920	4.385.913.046	6.442.123.966	—	2.079.668.340	9.862.455.626
—	—	—	—	—	—	—	—
— 22.741.690	—	—	—	—	—	2.258.310	—
— 107.654.724	6.831.064.605	2.413.133.020	4.385.913.046	6.799.046.066	— 32.018.539	8.088.973.926	10.762.417.416
+ 326.670.964	2.439.125.030	1.086.122.971	1.385.030.609	2.471.153.580	+ 32.018.550	1.086.122.971	(1) 1.711.701.573
+ 219.016.240	9.270.199.635	3.499.255.991	5.770.943.655	9.270.199.646	+ 11	9.175.096.897	12.474.118.989

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione

(Legge 6 agosto

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1966-67					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					
					Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate e — i
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68				Versate	Rimaste da versare			
				Rapporti fra le colonne	= i ∓ k	= r — m	= s — n	= t — o	=r+s+t—p	= i — e
a	b	c	d		e	f	g	h	i	k
			Parte I. — ENTRATE							
—	1	1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)		450.000.000	—	—	450.000.000	450.000.000	—
—	2	2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico . .		3.000.000	—	—	—	—	— 3.000.000
—	3	3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi normali e particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)		*per memoria*	—	—	—	—	—
—	4	4	Entrate eventuali diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .		453.000.000	—	—	450.000.000	450.000.000	— 3.000.000

Roma, addì 10 aprile 1968

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

PROSPETTO *E*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1967	
Al 1° luglio 1966 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1965-1966	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
= *p* ± *q*	= *r* — *f*	= *s* — *g*	= *t* — *h*	= *r* + *s* + *t* — *i*	= *p* — *l*	= *f* + *m*	= *g* + *n*	= *h* + *o*
l	m	n	o	p	q	r	s	t
—	—	—	—	—	—	—	—	450.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	450.000.000

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966-1967

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto

CAPITOLI					CONTO DELLA CONPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
del 1965-66	del 1966-67	del 1967-68			Previste	Accertate: Pagate	Accertate: Rimaste da pagare	Accertate: Totale colonne f + g
				Rapporti fra le colonne	= h ± i	= p — l	= q — m	= p + q — n
a	b	c	d		e	f	g	h
			Parte II. — SPESE					
—	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)		150.000.000	—	—	—
—	2	2	Spese per la istituzione di Centri speciali di rieducazione e di appositi Centri sperimentali (artt. 3 e 12)		100.000.000	—	—	—
—	3	3	Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3)		100.000.000	—	—	—
—	4	4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)		90.000.000	—	—	—
—	5	5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		10.000.000	—	—	—
—	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		3.000.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .		453.000.000	—	—	—
—	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		*per memoria*	—	450.000.000	450.000.000
			Totale generale della « Spesa » . . .		453.000.000	—	450.000.000	450.000.000

(1) Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1966-67, accertato al 30 giugno 1967.

Roma, addì 10 aprile 1968

(3831)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *F*

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

Parte II *SPESA*

1966-1967	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie e maggiori spese e — h	Al 1° luglio 1966 Colonna q del conto consuntivo 1965-1966	*Pagati*	Rimasti da pagare	Totale colonna l + m	Economia o eccedenze per assegnazioni speciali h — n	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1967
= h — e	= n ± o k	= p — f i	= q — g m	= p + q — h n	= n — k o	= i + l p	= g + m q
— 150.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 100.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 100.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 90.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 3.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 453.000.000	—	—	—	—	—	—	—
(1) + 450.000.000	—	—	—	—	—	—	(1) 450.000.000
— 3.000.000	—	—	—	—	—	—	450.000.000

Il Ministro: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 22 giugno 1949 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 29 gennaio 1951;

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti che attendono alla formazione professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Vista la deliberazione n. 65/68 del 14 marzo 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dell'INAPLI ha approvato il regolamento organico del personale dell'istituto;

Vista la deliberazione n. 126/68 del 13 maggio 1968, con la quale il predetto consiglio di amministrazione ha apportato al regolamento citato le modificazioni di cui alla nota OAP/XV/4299, in data 11 maggio 1968, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), di cui alle deliberazioni n. 65/68 e n. 126/68 adottate dal consiglio di amministrazione dell'istituto rispettivamente in data 14 marzo 1968 e 13 maggio 1968.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma:

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita, in caso di invalidità.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6316)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931;

Viste le deliberazioni del 27 maggio 1967 e del 20 aprile 1968, con le quali il comitato direttivo dell'ente predetto ha adottato e successivamente modificato il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia;

Ritenuta la opportunità di approvare le deliberazioni suddette;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni del 27 maggio 1967 e del 20 aprile 1968 del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici con le quali è stato adottato il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

Regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori della assicurazione sociale di malattia (E.N.P.A.M.).

Titolo I

Istituzione e contributi

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N. P.A.M.) assume, a norma dell'art. 4, secondo comma dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, la gestione del trattamento previdenziale particolare a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

La determinazione delle categorie di sanitari ammesse al trattamento previdenziale particolare e la fissazione della misura dei relativi contributi previdenziali nonchè delle modalità per il

loro versamento sono rimesse alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

La gestione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali sono regolate dalle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Per la gestione del trattamento previdenziale particolare l'E.N.P.A.M. intesta un conto personale unico per ciascun medico avente rapporto professionale con istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

Sul conto personale vengono accreditati tutti i contributi versati per il medico intestatario del conto medesimo dagli istituti di cui al precedente comma detratta una aliquota pari al 25 % dei contributi stessi e destinata alla costituzione del fondo di riserva tecnica della gestione.

Sul conto personale di ciascun medico vengono altresì accreditati alla fine di ciascun esercizio ed in proporzione dell'ammontare del conto stesso i proventi patrimoniali conseguiti dall'E.N.P.A.M. con l'investimento dei fondi ivi comprese le eventuali plusvalenze contabilizzate in bilancio al netto delle spese di amministrazione.

L'aliquota del 25 % dei contributi destinata al fondo di riserva tecnica della gestione è suscettibile di modifiche in base alle risultanze della gestione medesima da accertare a mezzo di apposito bilancio tecnico da compilare alla fine di ogni triennio.

Art. 3.

I medici iscritti possono effettuare versamenti volontari i quali vengono accreditati sui conti personali con le stesse modalità e con gli stessi diritti di cui al precedente art. 2.

Entro i primi 10 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i versamenti volontari dei medici che hanno superato il 55° anno di età vengono accreditati sui conti personali detratta una aliquota del 10 % dei contributi stessi destinata al fondo di riserva tecnica della gestione.

L'ENPAM rimette annualmente al medico intestatario un estratto del conto personale aggiornato con i versamenti pervenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni stabilite dal regolamento per l'attività statutaria dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966, con quelle fissate dal regolamento per l'assistenza in caso di ricovero ospedaliero dei medici iscritti approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 29 marzo 1963 e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Titolo II

Prestazioni previdenziali dirette

Art. 4.

Dopo il raggiungimento del 65° anno di età il medico intestatario del conto personale può conseguire in qualsiasi momento, su domanda, la liquidazione dell'intero importo del conto stesso o di parte di esso.

Il medico intestatario del conto può altresì conseguire la liquidazione dell'importo del conto stesso o di parte di esso anche prima del raggiungimento del 65° anno di età in caso di cessazione dal rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

Fino a quando non si sia provveduto alla totale liquidazione del conto personale, su di esso vengono accreditate, in proporzione all'importo residuo del conto stesso, le aliquote di proventi patrimoniali di cui al terzo comma del precedente art. 2 nonchè gli eventuali ulteriori contributi versati per conto del medico dagli istituti gestori dell'assicurazione di malattia o volontariamente dal medico stesso, detratta sempre l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

A partire dal compimento del 65° anno di età al medico titolare di un conto personale di importo non inferiore a lire un milione viene riconosciuta in qualsiasi momento, su richiesta ed in sostituzione della liquidazione in capitale del conto medesimo, una pensione ordinaria reversibile ai superstiti.

La conversione in pensione della liquidazione in capitale può avvenire anche per un'aliquota, non inferiore a lire un milione, dell'importo del conto personale.

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo del conto personale — o l'aliquota di esso che intende convertire in pensione — per il coefficiente fissato nella tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo all'età raggiunta dal medico al momento della presentazione all'ENPAM della richiesta di conversione.

L'eventuale residuo non convertito in pensione dell'importo del conto personale viene liquidato al medico intestatario del conto ovvero, su richiesta, rimane nel conto personale medesimo sul quale l'ENPAM provvede ad accreditare le aliquote dei proventi patrimoniali nonchè gli eventuali ulteriori contributi versati per il medico dagli istituti gestori dell'assicurazione di malattia o versati volontariamente dal medico, detratta sempre la aliquota di cui al secondo comma dell'art. 2.

Alla fine di ciascun biennio dalla prima liquidazione o conversione in pensione l'importo del conto personale residuo viene liquidato in capitale al medico intestatario del conto su sua richiesta oppure, sempre su sua richiesta, convertito in pensione applicando il coefficiente di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età raggiunta dal medico al momento della nuova conversione.

Art. 6.

Al medico intestatario del conto personale che, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini della pensione per invalidità erogata dall'ENPAM e cessi dal rapporto con gli istituti gestori dell'assicurazione di malattia, spetta la liquidazione dell'importo del conto personale maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo del conto stesso; la maggiorazione non può essere, comunque, inferiore a L. 200.000 nè superiore a L. 500.000.

Nel caso in cui il conto personale sia d'importo non inferiore a lire un milione e risulti acceso da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di pensione per invalidità, il medico invalido di cui al precedente comma può conseguire, al posto della liquidazione di cui allo stesso comma, una pensione annua reversibile ai superstiti pari:

al 30 % delle prime L. 1 milione di importo del conto personale;

al 20 % delle successive L. 1 milione di importo del conto personale;

al 10 % dell'eccedenza.

Titolo III

Prestazioni previdenziali a superstiti

Art. 7.

Ai superstiti dei medici iscritti alla gestione competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

- - - il coniuge del medico, semprechè non sussista sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi;
- - - i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico.

In caso di inesistenza di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

- - - il padre del medico, semprechè risulti a carico del medico stesso al momento del decesso;
- - - in caso in cui il padre sia premorto, la madre del medico, semprechè risulti a carico del medico stesso al momento del decesso.

La liquidazione in capitale prevista dal presente regolamento compete in parti uguali, ai superstiti aventi diritto di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di mancanza di superstiti di cui al secondo comma del presente articolo, la liquidazione in capitale compete, nella ridotta misura del 50 %, al padre del medico o, in caso di mancanza di questi e sempre nella ridotta misura del 50 %, alla madre del medico, purchè si trovino nelle condizioni indicate nel comma citato.

Ai seguenti superstiti è riservata, ove consentito, la scelta del trattamento di pensione al posto della liquidazione in capitale:

al coniuge superstite;

ai figli di età inferiore ai 21 anni semprechè, se figlie, siano nubili;

ai figli di qualunque età se inabili a qualsiasi lavoro proficuo al momento del decesso del medico.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge, in caso di nuove nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o con la perdita dello stato nubile se figlie o con la perdita dello stato di inabilità a lavoro proficuo.

La scelta fra la liquidazione in capitale ed il trattamento di pensione compete a ciascun avente diritto, per la quota di propria spettanza.

Art. 8.

Ai superstiti di medico titolare di conto personale deceduto prima del compimento del 65° anno di età spetta la liquidazione della somma esistente nel conto personale.

Per ciascuno dei superstiti di cui al sesto comma del precedente art. 7 la liquidazione del conto personale viene integrata con una indennità pari al 20 % della quota di liquidazione di sua spettanza: ciascuna indennità non può essere comunque inferiore a L. 200.000 ed il complesso delle indennità non può superare la somma di lire un milione.

Art. 9.

Nel caso in cui l'importo del conto personale del medico deceduto prima del compimento del 65° anno di età risulti non inferiore a lire un milione ed il medico poteva contare su una anzianità di iscrizione alla gestione di almeno un anno, i superstiti di cui al sesto comma del precedente art. 7 possono conseguire, al posto della liquidazione e delle indennità di cui al primo e secondo comma del precedente art. 8, una pensione annua pari ad una aliquota della pensione annua che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità sopravvenuta al momento del decesso.

L'aliquota di pensione per ciascun superstite si determina dividendo l'importo della pensione annua dovuta in caso di invalidità — calcolata sull'intero importo del conto personale — per il numero complessivo dei superstiti.

L'importo complessivo delle pensioni non può superare le seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità:

- - - 50 % nel caso in cui vi sia un solo superstite;
- - - 75 % nel caso in cui vi siano due superstiti;
- - - 100 % nel caso in cui vi siano tre o più superstiti.

Art. 10.

Dopo il decesso del medico che abbia conseguito la pensione per invalidità di cui al secondo comma dell'art. 6 e dopo il decesso del medico che abbia conseguito la conversione in pensione di tutto o di parte del proprio conto personale, ai superstiti di cui al sesto comma dell'art. 7 e, in loro assenza, ai superstiti di cui al terzo comma del medesimo articolo compete una pensione annua pari alle seguenti aliquote della pensione diretta goduta dal medico:

a favore del coniuge solo . . . 50 %
a favore del coniuge con un figlio a carico . . 75 %
a favore del coniuge con due o più figli a carico . 100 %
a favore di orfani di entrambi i genitori o nel caso in cui il coniuge sperstite non abbia o perda il diritto alla pensione:
se trattasi di un orfano . . . . 50 %
se trattasi di due orfani . . . . . 75 %
se trattasi di tre o più orfani . . . . 100 %
a favore del genitore, in caso di mancanza di superstiti di cui alle precedenti categorie . 50 %

Nel caso in cui al momento del decesso del medico risultino accreditate sul suo conto personale ulteriori somme, queste vengono liquidate in parti uguali ai superstiti indicati al secondo comma dell'art. 7.

In caso di assenza di superstiti di cui al secondo comma dell'art. 7, la liquidazione spetta, nella misura del 50 %, ad uno dei superstiti di cui al terzo comma dello stesso art. 7 ove sussistano le condizioni ivi precisate.

I superstiti aventi diritto al trattamento di pensione secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo, possono conseguire, al posto della liquidazione in capitale delle somme esistenti sul conto personale del medico deceduto, una maggiorazione della pensione di reversibilità pari ad una aliquota della pensione che sarebbe spettata al medico deceduto ove si fosse provveduto alla conversione in trattamento di pensione delle somme esistenti sul conto personale, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella *A* avuta presente l'età raggiunta dal medico.

L'aliquota di cui al precedente comma si determina, per ciascun superstite, dividendo l'importo della pensione che sarebbe spettata al medico — calcolata sulle somme esistenti nel conto personale — per il numero complessivo dei superstiti.

L'importo complessivo delle maggiorazioni non può superare, tuttavia, le seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al medico deceduto:

50 % nel caso in cui vi sia un solo superstite;
75 % nel caso in cui vi siano due superstiti;
100 % nel caso in cui vi siano tre o più superstiti.

Art. 11.

Ai superstiti del medico deceduto dopo il compimento del 65° anno di età senza conseguire la liquidazione totale del conto personale nè la sua totale o parziale conversione in pensione, compete la liquidazione della somma esistente sul conto personale, secondo i criteri indicati al precedente art. 8.

Ove l'importo del conto personale risulti non inferiore a lire un milione si applicano le norme dettate dall'art. 9 con la differenza che l'importo della pensione base sulla quale si calcolano le aliquote di spettanza dei superstiti è quella che si ottiene moltiplicando l'importo del conto personale per il coefficiente di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età raggiunta dal medico.

Titolo IV

Prestazioni in caso di invalidità temporanea

Art. 12.

Al medico titolare del conto personale che divenga temporaneamente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda effettivamente l'esercizio stesso, compete un assegno giornaliero di malattia a partire dal 61° giorno dall'insorgenza dello stato di invalidità temporanea.

L'assegno giornaliero è di importo pari ad un trentesimo del 90 % dei compensi erogati mensilmente al medico dagli istituti gestori della assicurazione sociale di malattia calcolati in base alla media dei contributi versati alla gestione nell'ultimo biennio solare o nel corso dell'eventuale minor tempo corrente fra la data di iscrizione del medico alla gestione ed il 31 dicembre dell'anno che precede quello di insorgenza dello stato di invalidità temporanea.

Per il calcolo dei compensi medi da prendere a base per la determinazione della misura dell'assegno giornaliero si tiene conto anche dei versamenti volontari effettuati dal medico nel periodo di cui al precedente comma; i contributi volontari sono a tal fine considerati come se fossero stati versati dagli enti gestori dell'associazione di malattia.

L'assegno giornaliero è erogabile per un massimo di 120 giorni nell'anno solare.

L'ente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e nei modi che riterrà più convenienti la esistenza dello stato di invalidità temporanea e la effettiva sospensione dell'esercizio dell'attività professionale.

Ove dagli accertamenti eseguiti l'assegno giornaliero di malattia risulti non dovuto o dovuto solo in parte, le somme indebitamente pagate al medico vengono addebitate al conto personale del medico stesso, fatta salva per l'ente ogni altra forma di recupero delle somme indebitamente pagate.

Titolo V

Conseguimento e decorrenza delle prestazioni - Contenzioso - Norme transitorie e finali

Art. 13.

Per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento il medico od i suoi superstiti devono presentare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'ente.

La domanda per il conseguimento dell'assegno giornaliero di malattia deve essere presentata all'ente entro 60 giorni dall'insorgenza dello stato di invalidità temporanea onde consentire all'ente di eseguire i necessari controlli: decorso detto termine, l'assegno giornaliero viene erogato, sempre per un massimo di 120 giorni nell'anno solare, solo per il periodo di invalidità successivo alla data di presentazione della domanda.

Le liquidazioni in capitale a favore del medico o dei suoi superstiti hanno luogo subito dopo la presentazione della domanda.

I trattamenti di pensione a favore del medico decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti; le pensioni sono corrisposte in

ratei bimestrali posticipati; in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

In caso di liquidazione o conversione in pensione nel corso dell'anno di tutto o di parte dell'importo del conto personale, per la parte liquidata o convertita vengono accreditati al conto stesso i proventi patrimoniali di cui al terzo comma del precedente articolo 2 in proporzione alla durata del periodo di anno trascorso ed in base all'aliquota determinata per il precedente esercizio.

Art. 14.

Contro i provvedimenti assunti dall'ente in materia del trattamento previdenziale particolare di cui al presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento per l'attività statutaria dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966.

Art. 15.

Il presente regolamento entra in vigore col 1° gennaio 1967.

I contributi previdenziali sui compensi sanitari versati all'ENPAM anteriormente al 1° gennaio 1967 dagli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia, salvo diversa indicazione fornita dagli accordi istitutivi dei contributi stessi, vengono integralmente accreditati sui conti personali accesi ai singoli medici interessati; sui conti personali ed in proporzione all'importo raggiunto a fine di ogni anno da ognuno di essi vengono accreditate le somme accantonate a fine di ciascun anno nelle riserve, al netto del fabbisogno per la copertura delle prestazioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

I contributi previdenziali versati successivamente al 1° gennaio 1967 vengono utilizzati nei modi stabiliti dal secondo comma dell'art. 2.

A favore dei superstiti di medici titolari di conti personali deceduti prima del 1° gennaio 1967 ed a favore dei medici divenuti totalmente e permanentemente invalidi all'esercizio dell'attività professionale ai fini della pensione di invalidità della ENPAM prima del 1° gennaio 1967 vengono liquidate le prestazioni previste dal presente regolamento, detratto quanto già eventualmente erogato a loro favore a titolo provvisorio.

Ai medici titolari di conti personali divenuti temporaneamente inabili per oltre 60 giorni all'esercizio dell'attività professionale anteriormente al 1° gennaio 1967 ma dopo il 1° gennaio 1965, sospendendo l'esercizio stesso, viene erogato l'assegno giornaliero di malattia alle condizioni fissate al precedente art. 12 a partire dal 61° giorno dalla data di insorgenza dello stato di invalidità.

La domanda per il conseguimento dell'assegno giornaliero di malattia di cui al precedente comma deve essere presentata all'ENPAM entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento: trascorso tale termine il diritto all'assegno giornaliero si prescrive.

Art. 16.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di 3 anni prevista al secondo comma dell'art. 6 e di quella di un anno stabilita al primo comma dell'art. 9 per il conseguimento rispettivamente della pensione di invalidità e della pensione indiretta ai superstiti sono computabili anche il periodo anteriore al 1° gennaio 1967 nel corso del quale il medico è risultato titolare presso l'ENPAM di un conto personale alimentato da contributi sui compensi pagati dagli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

Art. 17.

Al momento della conversione in pensione di somme esistenti sui conti personali, queste vengono passate al fondo di riserva tecnica della gestione.

Gli importi dei conti personali non liquidati per qualsiasi motivo ai medici titolari nè ai loro superstiti per mancanza del diritto da parte di questi vengono trasferiti al fondo di riserva tecnica della gestione.

Art. 18.

In caso di cessazione della gestione a causa della soppressione dei contributi previdenziali ad essa destinati, i trattamenti di pensione in erogazione e quelli per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo del fondo di riserva tecnica della gestione, il cui fabbisogno viene, se del caso, integrato mediante storno dai conti personali; gli importi dei conti personali vengono indi liquidati agli interessati od ai loro aventi causa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del regolamento per l'attività statutaria dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966, in quanto applicabili.

ALLEGATO *A*

Tabella per la conversione in pensione dell'importo del conto personale dell'iscritto.

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo del conto personale per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede il pensionamento.

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
65	0,10983	78	0,20673
66	0,11417	79	0,21896
67	0,11888	80	0,23220
68	0,12402	81	0,24640
69	0,12962	82	0,26156
70	0,13575	83	0,27776
71	0,14241	84	0,29501
72	0,14964	85	0,31332
73	0,15742	86	0,33268
74	0,16585	87	0,35310
75	0,17493	88	0,37447
76	0,18472	89	0,39677
77	0,19526	90 e oltre	0,42004

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano;

Tariffa IV/ud, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/ad, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglie di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al ten. col. Cosimo Maria De Angelis la medaglia di benemerenza di bronzo, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al sig. Giuseppe Cottini la medaglia di benemerenza di bronzo, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al prof. Luciano Sbano la medaglia di benemerenza di bronzo, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(6658)

Conferimento di diplomi di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Adele Cisi Lavizzari il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al gen. Ugo Montemurro il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito a suor Vincenza Dall'Oppio il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(6659)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 25, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Esposito Irma, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto un ricorso gerarchico della stessa contro la modifica dell'incarico triennale di applicazioni tecniche femminili, presso la scuola media di Luzzi (Cosenza) per l'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 29, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Bartolini Pia ed altri, avverso il parere emesso dal Consiglio di Stato il 25 luglio 1965 sul ricorso al Capo dello Stato presentato da alcuni insegnanti tecnico pratici contro gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

(6674)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 22, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 ottobre 1965 dal prof. Vitolo Mario, avverso le graduatorie provinciali per incarichi di insegnamento di « materie giuridiche », « lingua e letteratura francese » e « lingua e letteratura inglese », formate presso il provveditorato agli studi di Salerno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 24, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 settembre 1965 dalle I.T.P. Melita Carbone Luigia e Carbone Concetta, avverso l'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965 sugli incarichi e le supplenze (capo II, lettera *h*, tabella *B*).

(6675)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 20, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Stella Paolo, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal medesimo contro la mancata valutazione di tre anni di servizio, in sede di compilazione delle graduatorie provinciali degli abilitati per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie della provincia di Perugia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 23, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pecora Ignazio, avverso la decisione di reiezione, da parte della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Campobasso, del gravame gerarchico proposto dallo stesso contro il mancato completamento dell'orario di insegnamento di francese, per l'anno scolastico 1964-65.

(6676)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 21, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Alfonso Corona, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Avellino, che ha respinto il ricorso gerarchico dello stesso insegnante in ordine all'esclusione della graduatoria provinciale per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, per l'anno scolastico 1965-66.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Mancini Anna, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Cagliari, reiettiva di un ricorso gerarchico dalla stessa proposto contro il punteggio attribuitole nella graduatoria dei non abilitati per l'insegnamento di disegno nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1965-66.

(6677)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 30, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cistriani Giorgio, avverso la decisione del provveditore agli studi di Campobasso, che ha respinto il ricorso gerarchico dallo stesso proposto contro il mancato reimpiego, quale supplente di materie letterarie, nella scuola media di Montefalcone del Sannio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 28, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Strangis Giuseppe avverso l'operato del provveditore agli studi di Catanzaro, sia per quanto attiene all'assegnazione della sede, sia per quanto attiene alla mancata corresponsione dello stipendio per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 14 gennaio 1965.

(6678)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 17 aprile 1967 al 23 aprile 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E. quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.479	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	14.862	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	6.859	4.423	938	6.859	5.340	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	4.625	2.280	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	3.545	2.400	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.249	2.544	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	2.616	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	2.688	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	3.000	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	3.672	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.687	1.342	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.607	1.462	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	1.311	1.606	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	1.678	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	1.750	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	2.062	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	2.734	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bass	Paesi terz
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	5.921	3.485	zero	5.921	4.402	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	14.407	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	14.862	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	1.342 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	1.462 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	1.606 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	1.678 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	1.750 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	2.062 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	2.734 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	5.921 (*g*)	3.485 (*g*)	zero (*g*)	5.921 (*g*)	4.402 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	12.272
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	12.272
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.047	zero	zero	5.146 (*i*)	31.190
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	7.747	2.181	2.181	5.044 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	7.747	2.181	2.181	5.044 (*i*)	33.180
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora *non sia possibile in tal modo*, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato *particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale* e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure: una sola porzione non eccedente il *peso netto di 65 gr*.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine *Interventionsware* ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi, circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur *Futterzwecke* (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(2625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 15 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	622,50	622,59	622,63	622,55	622,07	622,60	622,63	622,58	622,60
$ Can.	579,10	579,10	579,25	579 —	579 —	579,72	578,95	579 —	579,10	579,10
Fr. Sv.	144,86	144,75	144,68	144,76	144,73	144,73	144,7550	144,76	144,86	144,80
Kr. D.	82,93	82,93	82,95	82,92	83,10	82,91	82,92	82,92	82,93	82,98
Kr N.	87,16	87,17	87,20	87,175	87,10	87 —	87,1650	87,175	87,16	87,16
Kr Sv.	120,49	120,42	120,50	120,49	120,30	120,28	120,47	120,49	120,49	120,49
Fol.	171,90	171,87	171,88	171,90	171,80	171,82	171,8750	171,90	171,90	171,90
Fr B.	12,44	12,45	12,45	12,45125	12,45	12 —	12,4485	12,45125	12,44	12,44
Franco francese	125,18	125,23	125,21	125,22	125,20	125,03	125,24	125,22	125,18	125,15
Lst	1489 —	1488,50	1489 —	1489 —	1488,75	1482 —	1488,70	1489 —	1488 —	1489 —
Dm occ.	155,27	155,30	155,30	155,335	155,40	155,48	155,3150	155,335	155,27	155,27
Scell Austr.	24,12	24,10	24,13	24,13	24,10	24 —	24,13	24,13	24,12	24,12
Escudo Port.	21,77	21,79	21,75	21,77	21,80	21,63	21,7750	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,94	8,936	8,90	8,83	8,9350	8,936	8,93	8,93

Media dei titoli del 15 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,45
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99.025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,615
1 Dollaro canadese	578,975
1 Franco svizzero	144,757
1 Corona danese	82,92
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	171,887
1 Franco belga	12,45
1 Franco francese	125,23
1 Lira sterlina	1488,85
1 Marco germanico	155,325
1 Scellino austriaco	24,13
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,935

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab. con cui al sig. Schweigl Giacomo, nato a Moso in Passiria l'8 giugno 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siviglia.

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 maggio 1968 dal sig. Siviglia Francesco di Giacomo, nato il 26 agosto 1941, in atto residente a San Martino in Passiria, figlio del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Siviglia Francesco, nato a S. Leonardo in Passiria il 26 agosto 1941 e residente a S. Martino in Passiria, viene ripristinato nella forma tedesca di Schweigl.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Ruh Karin Ursula Luise, nata a Winterspuren (Germania) il 14 novembre 1947 ed alla figlia Heike Gabriela, nata a Singen (Germania) il 13 agosto 1967.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6573)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per titoli per il conferimento del posto di direttore generale dell'Ente

IL CONSIGLIO

Visto il regolamento del personale;

Riconosciuta l'opportunità di bandire pubblico concorso, allo scopo di coprire il posto vacante di direttore generale, assicurando così all'importante ufficio la nomina di un titolare;

Delibera:

di bandire pubblico concorso per il conferimento del posto in narrativa alle condizioni tutte previste dal seguente avviso che si intende approvato in ogni sua parte come elemento integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

E' indetto un concorso pubblico per titoli al posto di direttore generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Al concorso medesimo possono prendere parte gli impiegati appartenenti alla carriera direttiva amministrativa dell'ente, delle amministrazioni dello Stato, degli enti di diritto pubblico a carattere nazionale che svolgono attività assistenziali.

I partecipanti al concorso devono avere una qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico statale o altra qualifica alla medesima parificata.

Inoltre debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 58 anni alla data del bando di concorso;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, oppure in scienze politiche;

c) anzianità, per coloro che rivestono la qualifica di direttore di divisione o qualifica parificabile, non inferiore a sei anni alla data del suddetto bando;

d) giudizio di ottimo nell'ultimo quinquennio di servizio;

f) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

g) essere immune da condanne e precedenti penali;

h) essere in godimento dei diritti politici;

i) possedere l'idoneità fisica per attendere alle funzioni inerenti al posto da conferire.

Ai fini della capacità e competenza dei candidati che prendono parte al concorso, la commissione giudicatrice, per la formazione della graduatoria di merito, terrà particolare conto:

a) della capacità dimostrata dal candidato: nell'esercizio di funzioni superiori a quelle della qualifica rivestita; nelle specifiche attribuzioni esercitate in corrispondenza della qualifica stessa; nel disimpegno di importanti e delicati incarichi amministrativi ed organizzativi; in pubblicazioni o in lavori originali svolti per incarico della propria amministrazione, su problemi giuridici, amministrativi, economici, tecnici o su questioni di particolare rilievo;

b) della competenza nel campo dell'assistenza acquisita dal candidato al servizio di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.

La domanda di ammissione al concorso — redatta in carta da bollo da L. 400, diretta all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, piazza Adriana n. 2, firmata dal concorrente, deve indicare il proprio cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio — dovrà pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il termine di sessanta giorni sucessivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla domanda stessa dovrà essere unito un elenco, in duplice esemplare, dei documenti di rito e dei titoli ad essa allegati, firmato dal concorrente.

I candidati dovranno presentare:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini di detto concorso, coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, cd in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo a L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica alle funzioni annesse al posto messo a concorso. I candidati possono essere sottoposti a visita di controllo;

7) titolo di studio prescritto, in originale o copia autenticata, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente Università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

8) per gli impiegati dello Stato, dell'ente e degli altri enti di diritto pubblico, la loro qualità dovrà essere documentata con un certificato della rispettiva amministrazione in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data successiva a quella del presente avviso, comprovante che essi sono in attività di servizio e con la indicazione della qualifica che rivestono e della relativa anzianità. Inoltre il periodo di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione dello Stato, dell'ente e degli altri enti di diritto pubblico, dovrà essere comprovato da una copia dello stato di servizio, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale con l'indicazione delle qualifiche annuali e da cui risulti anche lo stato di famiglia. Tale documento dovrà essere munito della prescritta marca da bollo debitamente annullata;

9) il giudizio di ottimo dell'ultimo quinquennio di servizio deve essere documentato con il rilascio in copia autentica del rapporto informativo annuale e relativo motivato giudizio complessivo prescritto per gli impiegati dello Stato dall'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e per gli impiegati dello ente dall'art. 23 del vigente regolamento del personale.

I concorrenti che appartengono ad altri enti di diritto pubblico debbono produrre i documenti che, a norma dei rispettivi regolamenti del personale, sono da considerarsi, mediante attestazioni delle rispettive amministrazioni, equipollenti a quelli richiesti, per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato e dell'ente;

10) per coloro che hanno prestato servizio militare la copia del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio, parimenti in bollo con le annotazioni di cui sopra;

11) per gli ex militari e civili invalidi di guerra, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra); per gli ex combattenti decorati al valor militare, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del giornale militare dell'anno 1922 ed i brevetti e decreti di concessione in originale o in copia autenticata da un notaio; per gli invalidi per servizio, il certificato mod. 69-*ter*.

Gli aspiranti possono presentare ogni altro titolo che ritengano utile sia ai fini del concorso, sia per il riconoscimento dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

Per i candidati che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato, degli enti di diritto pubblico e dell'Opera nazionale invalidi di guerra, la presentazione è limitata a quelli dei numeri 6), 7), 8), 9), 10) e 11).

La nomina a direttore generale sarà conferita al primo classificato nella graduatoria di merito formata dall'apposita commissione giudicatrice. Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine che gli sarà fissato nella comunicazione di nomina.

Al posto di direttore generale è ammesso il trattamento economico pari a quello dell'ex coefficiente 900 dell'ordinamento gerarchico statale.

Al trattamento di previdenza si provvede mediante la iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Presso la direzione generale dell'Opera è in visione il regolamento del personale che ne disciplina lo stato giuridico ed economico.

Alla nomina della commissione giudicatrice si provvederà con separato provvedimento del consiglio di amministrazione.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il presidente: PASTORINO

(6904)

MINISTERO DELLA DIFESA

Elevazione del numero dei posti del concorso per esami ad assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno;

Considerato che le operazioni del concorso suddetto non hanno avuto ancora inizio e che, successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso in parola, si è reso disponibile un altro posto di assistente di scienza delle costruzioni;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di aumentare in misura corrispondente alla nuova disponibilità il numero dei posti messi a concorso, assicurando nel contempo una più larga partecipazione di candidati che consenta una migliore selezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante e di Gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, messi a concorso con decreto 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 dicembre 1967, è elevato da uno a due.

Art. 2.

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi.

Art. 3.

Per l'ammissione allo stesso concorso non è stabilito alcun limite massimo di età, fermo restando a 18 anni il limite minimo ed ogni altra prescrizione contenuta nel precedente bando che non venga modificata col presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 21

(6811)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due membri aggiunti alla commissione esaminatrice per il compartimento di Bologna per le prove facoltative di lingue estere nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi 750 posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti alla commissione esaminatrice del compartimento di Bologna del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere:

l'interprete principale Caminati dott. Enzo, per l'inglese e tedesco;

l'interprete principale Rocca Luigi per il francese.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6340)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia nei giorni 26, 27 e 28 settembre 1968, alle ore otto.

(6589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per titoli ed esami al posto d'insegnante d'arte applicata per il « ferro » nell'Istituto statale d'arte di Vasto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 20 del 16 maggio 1968, è stato pubblicato il risultato relativo al seguente concorso:

« Ferro » nell'Istituto statale d'arte di Vasto, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

(6618)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria

Nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 23 del 6 giugno 1968, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con i decreti ministeriali:

1) 15 maggio 1965 tabelle 1 cl, 3 cl, 4, 5, 7a, 7b, 9, 10, 11, A II, AVf, A V i, A VI, A VII, A VIII, E VIII, G I, G IV, G V, E.F.;

2) 15 maggio 1966 tabelle 7 c, 14, A V t, A XI, C I, C II, C IV, C V, C XIV, E III, E IV, E V, E VI, E VII, E XI, E XII, E XIII, E XIV, E XVIII, E XX, H I, H II, J II, J V.

(6616)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per titoli alla cattedra di « ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale » nell'Istituto statale d'arte di Deruta.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 20 del 16 maggio 1968, è stato pubblicato il risultato relativo al seguente concorso:

« Ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale » nell'Istituto statale d'arte di Deruta, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(6617)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1968, pubblicato il 25 giugno 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 161, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(6619)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500 del 10 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con propri decreti n. 8402 del 3 novembre 1967 e n. 2012 del 5 aprile 1968;
Riscontrata la regolarità degli atti della seguita procedura;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Querques Pompeo . . . . . . punti 84,600
2. Ricciuti Nicola . . . . » 76,510
3. Gaggiano Michelarcangelo . . . . » 74,730
4. Cariglia Filomeno . . . . » 70,520
5. Cappiello Renato . . . . » 66,600
6. Volpe Benvenuto . . . . » 66,420
7. Buono Ferruccio . . . . » 65,840
8. Lellis Michele . . . . » 65,120
9. Russo Guido . . . . » 64,258
10. Rinaldi Michele . . . . » 61,913
11. Cornacchia Luigi . . . . » 61,290
12. Alcaro Corrado . . . . » 60,380
13. Lucatelli Ugo . . . . » 58,660
14. Germinario Cosmo . . . . » 53,470
15. Silvestri Eduardo . . . . » 52,000
16. Calitri Vito . . . . » 46,960
17. Annarumma Giuseppe . . . . . . » 44,900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 27 giugno 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3966 del 27 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2500 del 10 aprile 1967;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Querques Pompeo: Troia;
2) Ricciuti Nicola: consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia;
3) Gaggiano Michelarcangelo: consorzio Vico del Gargano-Rodi Garganico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 27 giugno 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(6626)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.